

DELIBERA N. 37 DEL 14 NOVEMBRE 2025

OGGETTO: Ratifica delibera del Presidente del Co.re.com. Calabria n.34 del 7/11/2025, avente ad oggetto “Rettifica della delibera di definizione delle controversie N. 10/DEF DEL 04/08/2025”.

II COMITATO

VISTI:

- la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazione;
- la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;
- la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, e successive modifiche e integrazioni;
- la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, “Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni - Corecom” e successive modifiche e integrazioni;
- l’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto il 14 dicembre 2022, approvato dall’Autorità con delibera n. 427/22/CONS;
- la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Co.Re.Com Calabria, in data 14- 21 febbraio 2023;
- la Delibera del CORECOM Calabria n.10 DEF del 4 agosto, con la quale è stata definita la controversia tra Varrà Giuseppe Impresa Individuale e l’operatore Tim S.p.A. (Telecom, Italia Kena Mobile);
- la nota di avvio riesame della deliberazione *de qua*, trasmessa, a mezzo PEC, alle parti in data 23 ottobre 2025, prot. N. 20118;
- il verbale di seduta del 23 ottobre n. 27;
- il verbale redatto in data 27 ottobre 2025 dai funzionari incaricati del presidio organizzativo relativo al riesame della deliberazione in oggetto;
- gli atti istruttori del procedimento e la documentazione allegata al ricorso introduttivo;
- l’art. 3, comma 2 lett. d), del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni, approvato con atto deliberativo n. 10 del 6 giugno 2009 e pubblicato nel BURC del 1° dicembre 2009, a norma del quale il Presidente in casi straordinari di necessità e urgenza, può adottare, sentiti gli altri componenti, i provvedimenti di competenza del Comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta successiva;

RITENUTI sussistenti, nell'adozione della Delibera sopra richiamata, i requisiti di necessità ed urgenza nelle more della convocazione del Comitato.

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per quanto sopra esposto che qui si intende integralmente riportato:

Articolo 1

di ratificare la Delibera del Presidente del Co.re.com. Calabria **n. 34 del 7 novembre 2025**, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Articolo 2

di dare mandato alla Struttura di porre in essere tutti gli atti conseguenziali, compresa la pubblicazione del presente atto deliberativo.

Reggio Calabria, 14 novembre 2025

Il Segretario del Co.re.com
f.to Pasquale Petrolo

Il Presidente del Co.Re.Com.
f.to Fulvio Scarpino



Consiglio regionale
della Calabria



DELIBERA N. 34 DEL 07 NOVEMBRE 2025

OGGETTO: RETTIFICA DELLA DELIBERA di definizione delle controversie N. 10/DEF DEL 04/08/2025

IL PRESIDENTE

VISTI:

- la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni;
- la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*", di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;
- la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante "*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*", e successive modifiche e integrazioni;
- la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni - Corecom" e successive modifiche e integrazioni;
- l'Accordo Quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto il 14 dicembre 2022, approvato dall'Autorità con delibera n. 427/22/CONS;
- la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Co.Re.Com Calabria, in data 14- 21 febbraio 2023;
- la Delibera del CORECOM Calabria n.10 DEF del 4 agosto, con la quale è stata definita la controversia tra Varrà Giuseppe Impresa Individuale e l'operatore Tim S.p.A. (Telecom, Italia Kena Mobile);
- la nota di avvio riesame della deliberazione *de qua*, trasmessa, a mezzo PEC, alle parti in data 23 ottobre 2025, prot. N. 20118;
- il verbale di seduta del 23 ottobre n. 27;
- il verbale redatto in data 27 ottobre 2025 dai funzionari incaricati del presidio organizzativo relativo al riesame della deliberazione in oggetto;
- gli atti istruttori del procedimento e la documentazione allegata al ricorso introduttivo;
- l'art. 3, comma 2 lett. d), del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni, approvato con atto deliberativo n. 10 del 6 giugno 2009 e pubblicato nel BURC del 1° dicembre 2009, a norma

del quale il Presidente in casi straordinari di necessità e urgenza, può adottare, sentiti gli altri componenti, i provvedimenti di competenza del Comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta successiva;

PREMESSO che:

- con Delibera n. 10/DEF del 4 agosto 2025, il Co.re.com Calabria, nell'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ha definito la controversia tra il Sig. Varrà Giuseppe Impresa Individuale e l'operatore TIM S.p.A., condannando quest'ultimo all'attivazione dei servizi richiesti e al pagamento di un indennizzo complessivo di € 10.170,00, calcolato in base ai parametri previsti per le utenze "business";
- in data 20 ottobre 2025, TIM S.p.A. ha presentato istanza di riesame, sostenendo che la linea oggetto del procedimento non fosse riconducibile a un'utenza "business", bensì "consumer", come si evince dalla documentazione contrattuale e dai propri sistemi gestionali interni;
- l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Direzione Tutela dei Consumatori, con nota del 20 ottobre 2025, ha invitato il Co.re.com Calabria a riesaminare il provvedimento, fornendo le proprie valutazioni in merito uniformandosi ai criteri previsti per le utenze "consumer";
- dalla relazione istruttoria e dagli atti è emerso che l'offerta contrattuale denominata "Premium Base Mega" non risulta più presente nella gamma commerciale dell'operatore, rendendo di fatto impossibile l'attivazione della medesima offerta. Tale elemento, unito al principio di competenza funzionale, impone di rettificare la parte dispositiva della Delibera originaria, poiché l'offerta non risulta più disponibile sul mercato;

CONSIDERATO che:

- a seguito di ulteriori verifiche istruttorie effettuate dall'Ufficio competente, nonché del parere reso dalla Direzione Tutela dei Consumatori dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, è stato accertato un errore oggettivo di fatto nella qualificazione dell'utenza oggetto del procedimento, erroneamente indicata come "business" anziché come "consumer";
- l'articolo 4 dell'Allegato A alla Delibera n. 347/18/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, recante la disciplina degli indennizzi applicabili, prevede, per le utenze classificate come "consumer", un indennizzo pari a € 7,50 per ciascun servizio (voce e dati) e per ogni giorno di ritardo nell'attivazione del servizio;
- la sopravvenuta indisponibilità dell'offerta commerciale originaria impone, inoltre, di eliminare il riferimento all'obbligo di attivazione (*facere*), come già segnalato nella relazione istruttoria dell'Ufficio, nonché nel parere espresso dalla Direzione Tutela dei consumatori, con nota del 20 ottobre 2025;
- tale incongruenza deriva da un errore oggettivo, rilevabile dagli atti, in quanto la corrispondenza che conclude l'iter contrattuale viene inviata dall'utente a: documenti187@telecomitalia.it, riferimento al numero assistenza per clienti 187 (canale dedicato alla utenza consumer) e non al 191 (canale dedicato all'utenza business);
- la natura del contratto business non è stata oggetto di contestazione tra le parti, né nelle memorie scritte né nel verbale di udienza;
- la rettifica non comporta alcuna nuova valutazione discrezionale né modifica sostanziale del contenuto del provvedimento, ma solo l'adeguamento formale e logico-giuridico della decisione alla realtà documentale;

RILEVATO che:

- tale errore non incide sulla validità né sull'impianto motivazionale della Delibera n. 10/DEF del 04/08/2025, ma comporta esclusivamente la necessità di adeguare la parte dispositiva ai corretti parametri tecnici previsti dall'Allegato A alla Delibera AGCOM n. 347/18/CONS.

RITENUTO che:

- la rettifica si rende necessaria al fine di assicurare la correttezza, la coerenza e la legittimità dell'azione amministrativa, in conformità ai principi di legalità, buon andamento ed efficacia, sanciti dall'art. 1, comma 1, della legge n. 241 del 1990 e dall'art. 97 della Costituzione.
- la correzione tecnica di errori materiali o di calcolo rientra tra i poteri propri dell'azione amministrativa, finalizzata a garantire la conformità dell'atto ai dati oggettivi;
- tale potere è avvalorato sia dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sentenza. n. 213/2021), sia dai principi generali del procedimento amministrativo (art. 1, comma 1, legge 241/90 e art. 97 della Cost.);
- la rettifica della deliberazione in oggetto non altera l'equilibrio sostanziale della decisione originaria né incide sul legittimo affidamento delle parti trattandosi di correzione del calcolo dell'indennizzo, applicando il parametro previsto per l'utenza consumer e non anche la maggiorazione prevista dall'art. 13 del Regolamento indennizzi per l'utenza business.

RITENUTA la necessità e l'urgenza;

CONSIDERATO che l'odierna deliberazione sarà ratificata nel corso della prima seduta utile;

VISTA ed esaminata la proposta formulata dal Responsabile del procedimento, nonché la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio e conservata agli atti, con la quale si propone l'adozione del presente provvedimento e acquisito il visto di conformità del Dirigente della Struttura, che attesta la regolarità tecnico-amministrativa e procedurale;

PRESO ATTO della proposta di decisione del Dirigente del Co.Re.Com., Dott. Maurizio Priolo, resa ai sensi dell'art.20 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, di cui alla Delibera n.203/18/CONS, del 24 aprile 2018 e successive modifiche e integrazioni;

Il Presidente per quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente riportato, sentiti gli altri componenti

DELIBERA

Articolo 1

- Alla parte dispositiva della Delibera n. 10/DEF del 04/08/2025 sono apportate le seguenti rettifiche:
1. alla pagina 5 della Delibera n. 10/DEF, il periodo: *“a corrispondere gli indennizzi per mancata attivazione dei servizi fonia e dati per il periodo 17 agosto 2024 - 22 luglio 2025 per 339 giorni (totale indennizzo servizio fonia 5.085,00, totale indennizzo servizio dati 5.085,00) per un totale complessivo di 10.170,00”*, con il periodo: *“ a corrispondere gli indennizzi per la mancata attivazione dei servizi di fonia e dati per il periodo 17 agosto 2024 – 22 luglio 2025 per 339 giorni, stabilendo che gli indennizzi siano corrisposti secondo i parametri previsti per le utenze consumer, ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'Allegato A alla Delibera AGCOM n. 347/18/CONS, determinando l'indennizzo giornaliero in € 7,50 per*

ciascun servizio e per ciascun giorno di ritardo, per un totale complessivo di € 5.085,00, così ripartito: (voce € 2.542,50 e dati € 2.542,50)”;

2. ad espungere dal dispositivo la prestazione di *facere*, ossia la seguente frase: “ad *attivare i servisti richiesti dall’istante*”, giacché l’offerta non risulta più presente nella gamma delle offerte commerciali dell’operatore.
3. restano ferme e pienamente efficaci tutte le altre disposizioni della Delibera n. 10/DEF del 04/08/2025.

Articolo 2

- di demandare alla Struttura il compimento degli atti consequenziali, ovvero la notifica alle parti e la trasmissione all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Direzione Tutela dei Consumatori, compresa la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Co.re.com. Calabria. omettendo le generalità e ogni altro dato identificativo delle parti, ai sensi della normativa vigente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Co.Re.Com.

Reggio Calabria, 7 novembre 2025

Il Presidente del Co.Re.Com.
F.to Fulvio Scarpino